

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1570)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 febbraio 1971 (V. Stampato n. 2966)*

presentato dal Ministro dell' Interno

(RESTIVO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 1971*

**Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni
e delle province deficitari**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, nonché le norme sulla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, contenute nell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, sono prorogate sino all'entrata in vigore delle disposizioni che saranno emanate in esecuzione della delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.